

## **Errore e rimedi processuali**

### **Il «Caso Drassich» ancora in cerca di soluzione: la S.C. sorda alle censure di Strasburgo**

Ciro Santoriello

#### **La decisione**

**Sentenza - Correlazione fra accusa e sentenza - Modifica dell'imputazione nell'ambito del giudizio di cassazione - Modifica dell'imputazione nella decisione della Corte di cassazione in assenza di contraddittorio con l'imputato - Violazione della normativa CEDU in tema di contestazione dell'accusa - Processo ritenuto non equo dalla Corte europea per i diritti dell'uomo - Rimedio - Ricorso al ricorso straordinario per errore di fatto Ammissibilità (C.p.p., artt. 516, 521, 625-bis)**

*In caso di inosservanza delle disposizioni della Convenzione CEDU in tema di compiuta e corretta contestazione all'imputato dell'accusa mossa nei suoi confronti, qualora tale inosservanza risulti essersi verificata nell'ambito del giudizio di legittimità, è idoneo a porre rimedio a tali violazione il ricorso all'art. 625 bis c.p.p., poiché in tal modo è possibile reimmettere l'interessato in una situazione equivalente a quella nella quale si sarebbe trovato se non vi fosse stata un'inosservanza della medesima Convenzione.*

CASSAZIONE PENALE, SEZIONE SECONDA, 12 settembre 2013 (c.c. 15 maggio 2013) - ESPOSITO, *Presidente* - FIANDANESE, *Estensore* - P.M. (conf.) - Drassich, ricorrente.

#### **Il commento**

1. Viene in mente Marx: *«la storia si ripete sempre due volte: una prima volta come tragedia, la seconda come farsa»*. Una prima divergenza fra Cassazione e Corte di giustizia circa la portata dell'art. 6, § 3, lett. a), C.e.d.u., in tema di modalità della contestazione dei fatti al soggetto accusato può far preoccupare ma rientra ancora nella fisiologia del sistema; che però, successivamente all'intervento del giudice sovranazionale, la nostra Corte di legittimità pensi di poterne così facilmente ignorare i *dicta* fa amaramente sorridere.

2. Innanzitutto un riassunto dei fatti.

Tutto origina da una decisione della Cassazione del 2004 (Cass., Sez. VI, 4 febbraio 2004, Drassich, in *Giust. pen.*, 2006, 333) con cui la Suprema Corte rigettò il ricorso dell'imputato, negando fra l'altro che fosse maturato il termine di prescrizione per il reato contestato (art. 319 c.p.), stante la circostanza che la qualifica corretta dei fatti contestati andava – secondo la Corte di legittimità – modificata, dovendosi contestare altro e più grave titolo delittuoso (art. 319-ter c.p.).

L'imputato faceva allora ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo sostenendo essersi verificata una violazione delle proprie facoltà difensive in conseguenza della improvvisa ed asseritamente imprevedibile modifica della qualificazione giuridica dell'accaduto. La Corte europea riteneva fondate le censure, rinvenendo nei fatti una violazione dell'art. 6, §§ 1 e 3, lett. a) e b) C.e.d.u., non essendo stato l'imputato «avvertito della possibilità di una riqualificazione dell'accusa contestata e, ancor meno, messo in condizione di discutere in contraddittorio il nuovo nomen iuris»; la Corte sovranazionale poi aggiungeva che «un nuovo processo o una riapertura del procedimento a richiesta dell'interessato, [avrebbe] rappresenta[to], in linea di principio, un modo appropriato di rimediare alla violazione rilevata» (Corte eur. dir. uomo, 11 dicembre 2007, Drassich c. Italia, in *Cass. pen.*, 2008, 1646, con osservazioni di DE MATTEIS. Si veda altresì, IACOBACCI, *Riqualificazione giuridica del fatto ad opera della Corte di Cassazione: esercizio di una facoltà legittima o violazione del diritto di difesa*, in *Giur. it.*, 2008, 2581).

È questo il primo *step* della vicenda. La Cassazione opera una riqualificazione giuridica del fatto contestato in maniera conforme alla disciplina dell'ordinamento interno; la Corte di giustizia valuta tale procedura difforme rispetto alle prescrizioni della Carta internazionale dei diritti dell'uomo nella misura in cui tale modifica dell'imputazione è stata effettuata “a sorpresa”, senza il contraddittorio con l'accusato e senza consentire a costui di esercitare i suoi diritti di difesa sul punto in modo concreto ed efficace.

**2.1.** La vicenda proseguiva, ovviamente, con il soggetto condannato che domandava al giudice dell'esecuzione di dichiarare ineseguibile il titolo ex art. 670 c.p.p., per poi ricorrere nuovamente in cassazione (sulla non eseguibilità del giudicato contrastante con la Convenzione europea, *ex multis*, UBERTIS, *L'adeguamento italiano alle condanne europee per violazioni dell'equità processuale*, in *Giur. eur. proc. pen. italiano*, a cura di Balsamo, Kostoris, Torino, 2008, p. 99; NEGRI, *Corte europea e iniquità del giudicato penale*, in *Dir. pen. proc.*, 2007, 1229; MAZZA, *L'esecuzione può attendere: il caso Dorigo e la condanna ineseguibile per accertata violazione della CEDU*, in *Giur. it.*,

2007, 2637; CAIANIELLO, *Mutamento del nomen iuris e diritto a conoscere la natura e i motivi dell'accusa ex art. 6 C.e.d.u.: la possibili ripercussioni sul sistema italiano*, in *Giust. pen.*, 2007, 167), e la Suprema Corte evidentemente non poteva non adeguarsi alla decisione della Corte di Strasburgo dovendo però ella stessa individuare lo strumento per porre rimedio alla violazione riscontrata dal giudice sovranazionale.

Nel decidere del ricorso avanzato a seguito della decisione della Corte europea, due erano le esigenze che la giurisprudenza di legittimità doveva armonizzare: da un lato, andava riaffermato il principio secondo cui la riqualificazione giuridica del fatto costituisce potere intrinsecamente devoluto alla giurisdizione e quindi in nessun modo può pensare di espungersi dal sistema processuale il disposto di cui all'art. 521 c.p.p. (per considerazioni circa l'eventuale illegittimità costituzionale di tale disposizione, per contrasto con l'art. 117 Cost., avendo come norma interposta l'art. 6, § 3, C.e.d.u., BIONDI, *La riqualificazione giuridica del fatto e le spinte riformatrici che provengono dal diritto europeo*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it); COLELLA, *La disciplina della modifica in iure dell'imputazione davanti alla Corte costituzionale per violazione del diritto di Strasburgo*, in *Giur. merito*, 2009, 2535. Sul punto, però, si veda Corte cost., n. 103 del 2010, su cui RAFARACI, *Poteri d'ufficio e contraddittorio sulla riqualificazione giuridica del fatto: la Consulta rimanda al legislatore*, in *Giur. cost.*, 2010, 1161); dall'altro, sussisteva la necessità, sottolineata in sede sovranazionale, di assicurare un contraddittorio ed il ricorso ad eventuali (ed ulteriori rispetto a quelli già esperiti) strumenti e facoltà difensive anche in ordine a tale profilo.

La soluzione è stata rinvenuta dalla Cassazione facendo applicazione, previa un'operazione ermeneutica estensiva della formula linguistica che compare nella previsione codicistica, dell'istituto del ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis c.p.p., con conseguente annullamento della prima decisione del 2004 - censurata in sede C.e.d.u. - e successiva celebrazione di un nuovo giudizio di cassazione consentendo all'imputato interessato di interloquire in contraddittorio sulla qualificazione giuridica dei fatti contestati (Cass., Sez. VI, 12 novembre 2008, Drassich. Per commenti, cfr. AIMONETTO, *Condanna europea e soluzioni interne al sistema processuale penale*, in *Riv. dir. proc. pen.*, 2009, 1510; ZACCHÉ, *Cassazione e iura novit curia nel caso Drassich*, in *Dir. pen. proc.*, 2009, 785; GIALUZ, *Le opzioni per l'adeguamento del codice di procedura penale italiano all'obbligo di restitutio in integrum previsto dalla Corte di Strasburgo*, in *L'incidenza del diritto comunitario e della C.e.d.u. sugli atti nazionali definitivi*, a cura di Spitaleri, Milano, 2009, p. 229; QUATTROCOLO, *Giudicato interno e condanna della Cor-*

*te europea dei diritti dell'uomo: la Corte di cassazione "inaugura" la fase rescissoria*, in *Cass. pen.*, 2010, 2608). Peraltro, il nuovo processo che scaturiva da tale procedura si concludeva nei medesimi termini del precedente, ovvero veniva ribadita la qualificazione dei fatti nei termini dell'art. 319-ter c.p. ed era conseguentemente esclusa la prescrizione del reato (Cass., Sez. VI, 25 giugno 2009, Drassich. A commento si vedano QUATTROCCOLO, *Giudicato interno e condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo la Corte di Cassazione inaugura la fase rescissoria*, in *Cass. pen.*, 2010, 2608; Lonati, *Il «caso Drassich»: continua l'opera di supplenza della giurisprudenza di fronte alla perdurante (e sconcertante) inerzia del legislatore italiano in tema di esecuzione delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo*, *ivi*, 2011, 263).

3. La storia non è finita e stavolta ad interloquire non è la Corte di giustizia EDU bensì la nostra Corte costituzionale, la quale con la sentenza n. 113 del 2011 dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 630 c.p.p., nella parte in cui non prevedeva un diverso caso di revisione della sentenza o del decreto penale di condanna al fine di conseguire la riapertura del processo, quando ciò sia necessario, ai sensi dell'art. 46, § 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, per conformarsi ad una sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell'uomo (su tale decisione, cfr. GAETA, *Dell'interpretazione conforme alla C.E.D.U.: ovvero, la ricombinazione genica del processo penale*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it); GIALUZ, *Una "sentenza additiva di istituto": la Corte costituzionale crea la "revisione europea"*, in *Cass. pen.*, 2011, 3308; MUSIO, *La riapertura del processo a seguito di condanna della Corte EDU: la Corte costituzionale conia un nuovo caso di revisione*, *ivi*, p. 3321; UBERTIS, *La revisione successiva a condanne di Strasburgo*, in *Giur. cost.*, 2011, 1542; DIDI, *La "revisione del giudizio": nuovo mezzo straordinario di impugnazione delle sentenze emesse in violazione della C.e.d.u.*, in *Giust. pen.*, 2011, 138; PARLATO, *Revisione del processo iniquo: la Corte costituzionale "getta il cuore oltre l'ostacolo"*, in *Dir. pen. proc.*, 2011, 833; TABASCO, *Decisioni CEDU, processo iniquo e nuovo giudizio*, *ivi*, 2011, 1405; RUGGERI, *La cedevolezza della cosa giudicata all'impatto con la convenzione europea dei diritti umani ... ovvero, sia quando la certezza del diritto è obbligata a cedere il passo alla certezza dei diritti*, in *Gli effetti dei giudicati "europei" sul giudicato italiano dopo la sentenza n. 113 del 2011 della Corte costituzionale*, *AIC (Rivista telematica)*, 2011, 2).

Tale decisione della Consulta evidentemente sollecitava l'imputato protagonista di questa lunga storia a far valere nuovamente le sue ragioni e così costui

lamentava prima innanzi alla competente Corte d'appello e poi davanti alla Cassazione di non aver potuto godere delle facoltà riconosciute gli dalla Corte costituzionale, in quanto il suo procedimento non era stato riaperto a mezzo di revisione – come sarebbe stato doveroso dopo la decisione del giudice delle leggi – ma semplicemente era stato rinnovato il giudizio davanti alla Corte di legittimità e limitatamente al solo profilo della corretta qualificazione giuridica dell'accusa.

L'esito del nuovo ricorso per cassazione, negativo per il privato *of course*, lo si legge nella massima.

4. Le ragioni per cui la Cassazione ritiene di non dover aderire alle prospettazioni del ricorrente sembrano apparentemente condivisibili ed anzi la decisione in commento pare essere aderente ai *dicta* della giurisprudenza sovranazionale.

Infatti, secondo i giudici di Strasburgo, nel decidere sulla violazione dell'art. 6, § 3, Ce.d.u. assume valore centrale il criterio del *counterbalancing* ovvero del bilanciamento, nel senso che si riscontra l'iniurità del processo – non per il solo fatto che vi sia stata una modifica improvvisa della imputazione, bensì – quando gli argomenti difensivi che l'imputato avrebbe potuto in ipotesi adoperare in seguito all'avvenuta riqualificazione sarebbero stati diversi rispetto a quelli originariamente utilizzati, per cui nessuna violazione convenzionale potrebbe riscontrarsi se dalla modifica della valutazione giuridica dell'accaduto non sia comunque derivato in capo all'accusato un effettivo pregiudizio (Corte eur. dir. uomo, Sez. I, 20 aprile 2006, I.H. c. Austria, § 33). Questa impostazione, tuttavia, è la medesima che la Cassazione da tempo fa propria quando si tratti di valutare l'effettiva incidenza sulla posizione difensiva della modifica della imputazione: è consolidato, nella giurisprudenza di legittimità, il riferimento al cosiddetto criterio teleologico – ovvero, che è lo stesso, utilizzando il criterio del concreto pregiudizio per la difesa –, per cui «*non può ravvisarsi immutazione non consentita del fatto qualora quello ritenuto in sentenza, ancorché diverso da quello contestato con l'imputazione, sia stato prospettato dallo stesso imputato quale elemento a sua discolpa ovvero per farne derivare, in via eventuale, una sua penale responsabilità per un reato di gravità minore*» (*ex multis*, Cass., Sez. V, 16 giugno 2010, Nista, in *Mass. Uff.*, n. 247761; Cass., Sez. VI, 26 maggio 2010, Faccani, in *Mass. Uff.*, n. 247330).

Stando così, le cose sembrano belle che risolte e la questione definita. La sentenza della Corte costituzionale – conformemente all'impostazione dei giudici di Strasburgo – richiede che l'interessato venga posto nelle condizioni in cui si sarebbe trovato in assenza della violazione accertata: quando dunque la muta-

zione della regiudicanda, sotto il profilo della qualificazione normativa, si verifichi nel giudizio di cassazione, allora a rimediare al vizio sarà sufficiente riaprire – mediante il ricorso analogico all’istituto di cui all’art. 625-bis c.p.p. – il processo di legittimità, con «*la possibilità concessa alla difesa di dibattere la qualificazione giuridica del fatto, avendo così il tempo di preparare le proprie difese e di svolgerle in contraddittorio con l’accusa avanti alla Corte*».

Insomma, l’imputato lamenta un violazione delle proprie facoltà difensive perché la Corte di cassazione ha improvvisamente modificato il titolo del reato contestatogli? Allora egli ha diritto solo a che il giudizio di legittimità si svolga nuovamente, con l’avvertimento di una possibile modifica – all’esito dello stesso – della qualificazione giuridica dei fatti, così che sul punto possa interloquire e predisporre le proprie difese.

**5.** Diciamo forte e chiaro che la soluzione della Cassazione non ci convince. Anzi, la logica della presente decisione ci ricorda l’argomentare di Don Ferrante che morì di peste dopo aver risolutamente dimostrato che a rigor di logica la peste non esiste...

Il limite di questa decisione della Cassazione è di considerare solo il momento procedimentale in cui si è verificata la violazione della Carta e.d.u. senza tener invece presente che vi sono alcune tipologie di vizi procedurali idonei a riverberare i propri effetti anche nelle fasi anteriori rispetto a quella in cui il vizio medesimo è stato riscontrato. Ci spieghiamo con un esempio, non nascondendo un certo disagio perché la chiarezza del problema dovrebbe, invece, rendere superfluo ogni approfondimento.

Ipotizziamo che il vizio attenga alle modalità di svolgimento di un determinato momento dell’*iter* processuale, perché ad esempio la Corte di Strasburgo reputa non conforme alle prescrizioni sovranazionali la nostra disciplina in tema di contumacia e di modalità di citazione dell’imputato – chiaro il riferimento alla decisione Dorigo, Cass., Sez. I, 1 dicembre 2006 (su cui si vedano LONATI, *Il “caso Dorigo”: un altro tentativo della giurisprudenza di dare esecuzione alle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo in attesa di un (auspicato) intervento legislativo*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2007, 1530; TUCCI, *Violazione dell’equo processo accertata da Strasburgo e paralisi del giudicato*, in *Dir. pen. proc.*, 2007, 1333; AMATO, *Va dichiarata inefficace la condanna pronunciata all’esito di un processo “non equo”*, *ivi*, 2007, 294). In questo caso, sarebbe corretto ritenere che per rimediare alla violazione riscontrata dal giudice sovranazionale ci si possa limitare ad una sorta di “rinovazione” – ci si passi la genericità ed imprecisione del termine – della fase in cui si è verificata l’inosservanza, con “salvezza” dell’attività processuale an-

teriore: se la citazione inidonea o erronea si è verificata in grado di appello, solo il giudizio di secondo grado andrà ripetuto, mentre nulla potrà dirsi circa la regolarità del verdetto di primo grado, se – come solo apparentemente sembra essere accaduto nel caso di specie – l'inosservanza delle prescrizioni C.e.d.u. si è verificato nell'ambito del giudizio di cassazione, in sede di legittimità e solo in tale sede dovrà porsi rimedio alla lacuna verificatasi.

Queste osservazioni tuttavia non sono affatto aderenti al caso di specie, giacché la modifica dell'imputazione è evenienza che – quale che sia la fase in cui abbia luogo – scardina completamente le garanzie difensive e riverbera i suoi effetti anche con riferimento alle fasi processuali antecedenti alla modifica della valutazione normativa dell'accaduto. È evidente infatti che l'imputato adotta una propria strategia processuale sulla scorta dell'accusa che gli viene mossa e la qualificazione giuridica assume rilievo sotto una molteplicità di profili: da un lato, tale aggettivazione normativa governa le scelte probatorie della difesa – influenzando le domande che vanno poste ai testi d'accusa, i documenti da produrre, le testimonianze da allegare ecc. –, dall'altro in maniera ancora più incisiva l'individuazione del titolo di reato determina la scelta del rito, l'atteggiamento collaborativo o di negazione totale di fronte alle accuse ecc.

Per rendersi conto della fondatezza di quanto si sta sostenendo basti considerare proprio la vicenda Drassich, in cui, in sede di legittimità, dall'originaria imputazione di corruzione si è passati all'accusa di corruzione in atti giudiziari e ciò ha determinato un allungamento dei termini di prescrizione del reato: orbene, è pensabile che la difesa, al momento di scegliere se aderire o meno ad un rito alternativo, se richiedere o meno l'ammissione di ulteriori testi o di acconsentire alla rinuncia di testi già ammessi ecc. non valuti in che misura il procedimento possa o meno concludersi prima della prescrizione, non consideri se il titolo del reato e la gravità della risposta sanzionatoria consigli o meno l'accesso ad un rito alternativo per godere dello sconto di pena, se l'approssimarsi o meno del termine prescrizionale consigli di andare a dibattimento o definire rapidamente, ma in maniera sanzionatoria meno gravosa, la regudicanda ecc.<sup>9</sup>

Breve, la qualificazione giuridica dell'accaduto rappresenta la stella polare nella definizione della strategia difensiva, di modo che la modifica della stessa – quale che sia la fase in cui si verifichi – determina un cambiamento delle “regole del gioco”, il che a sua volta produce un effetto inevitabilmente spiazzante per l'accusato. Infatti, da un lato, come da tempo la dottrina cerca di evidenziare – e come conferma la giurisprudenza della Corte europea sopra richiamata – non esiste una netta ripartizione fra *quaestio facti* e *quaestio iuris*

e non può sostenersi che oggetto della prova debba essere solo il fatto naturalisticamente inteso narrato nella imputazione (sul punto, la bibliografia è ormai imponente: per una analitica indicazione della stessa, nonché delle ragioni avanzate a supporto di tale affermazione, sia consentito il rinvio al nostro *Il vizio di motivazione*, Torino 2008, in particolare *sub* capitolo 2), dovendo ritenersi essere oggetto di dimostrazione anche la riconducibilità dell'accaduto entro uno schema legale astratto (CAIANIELLO, *Mutamento del nome iuris*, cit., p. 169; ID., *Imputazione e garanzie: la contestazione e la qualificazione del fatto nel reato colposo*, in *Reato colposo e modelli di responsabilità*, a cura di Donini, Orlandi, Bologna 2013; VELE, *Diversa qualificazione del fatto e violazione del principio del contraddittorio*, in *Giur. it.*, 2010, 682; ORLANDI, *L'attività argomentativa delle parti nel dibattimento penale*, in *La prova nel dibattimento penale*, a cura di Ferrua, Grifantini, Illuminati, Orlandi, 2010, p. 62); dall'altro, per le ragioni sopra esposte in maniera esemplificativa, «*al mutamento della fattispecie legale ipotizzata viene a corrispondere un (imprevedibile) mutamento delle strategie difensive, ove si tenga a mente che al variare del thema decidendum si accompagna quello del thema probandum*» (CENTAMORE, *L'applicazione dei principi dell'art. 6 C.E.D.U. in materia di riqualificazione giuridica del fatto: fra orientamenti "tradizionali" e nuove prospettive*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it); BIONDI, *La riqualificazione giuridica del fatto e le spinte riformatrici che provengono dal diritto europeo*, *ivi*. Nello stesso senso, in precedenza, SPANGHER, *Fatto e qualificazione giuridica dell'imputazione per reato colposo*, in *Riv. dir. proc.*, 1970, 306, secondo cui ogni modifica della contestazione, anche sotto il profilo giuridico, incide sulle posizioni della difesa e «*non si capisce come il giudice, [...], sia in grado di giudicare sulle possibilità di difesa dell'imputato e di sapere ciò in cui una linea difensiva può essere impedita o menomata*». Si veda anche RAFA-RACI, *Le nuove contestazioni nel processo penale*, Milano 1996, p. 298, secondo cui «*la fondamentale importanza che assume l'ipotesi in diritto per la ricostruzione e la conferma di quella in fatto si deve alla circostanza che la qualificazione giuridica non è frutto di una semplice ed automatica sussunzione del fatto nella norma che gli dà rilevanza penale (...) Fatto e norma instaurano interrelazioni dinamiche, sintetizzabili in un rapporto di progressivo avvicinamento tra la definizione del fatto e l'interpretazione "concretizzatrice" della norma*»).

Se si concorda con quanto detto, è evidente che nel caso in cui la modifica del profilo giuridico dell'imputazione venga a verificarsi nel corso del giudizio di cassazione, sostenere che sarebbe sufficiente consentire in tale sede all'imputato di interloquire sul punto rappresenta un mero simulacro rispetto



al disegno di giusto processo delineato dalla giurisprudenza della Corte dei diritti dell'uomo, posto che comunque in questa ipotesi il singolo vede modificare nelle nebbie del ragionamento giuridico dell'organo di nomofilachia l'originaria accusa sulla cui base aveva elaborato, nelle precedenti fasi processuali, la sua strategia difensiva. I giudici di Strasburgo pretendono che in presenza di qualsivoglia violazione dei principi del processo equo gli Stati membri individuino gli strumenti idonei a porre l'accusato nella medesima posizione e con le medesime facoltà di cui avrebbe goduto laddove il vizio non si fosse verificato; ciò obbliga, a nostro parere, a ritenere che «*il rapporto strumentale fra l'informazione sul contenuto dell'accusa e la preparazione della difesa impone una protezione omnicomprensiva [ed a riconoscere che] la concreta possibilità di difendersi sussiste solo [se l'imputato continua a godere durante tutto il procedimento] nell'insieme di tutte le opzioni difensive*» a lui *ab origine* attribuite (CENTAMORE, *L'applicazione dei principi*, cit., 56).

Insomma, quando viene a modificarsi l'imputazione, anche sotto il profilo giuridico, non ci sembra vi sia altra opzione legittima che "ricominciare" il giudizio secondo quelle che sono le scadenze degli artt. 516 e 521 c.p.p. La Cassazione non la pensa così (anche se in realtà nella stessa sentenza vi è un accenno in tal senso laddove, nella parte finale del punto 8 del considerato in diritto, si riconosce che in presenza di una modifica del profilo giuridico della contestazione può ipotizzarsi una lesione del diritto di difesa in relazione all'omesso esame e valutazione di «*nuovi elementi di fatto, non valutati dal giudice di merito e non prospettati perché non attinenti alla originaria qualificazione e che consentirebbero di escludere la nuova e diversa qualificazione*», con conseguente possibile annullamento con rinvio della decisione impugnata. Nel caso deciso con la sentenza in esame il ricorrente non aveva formulato però istanza di annullamento e quindi non si sarebbe potuto comunque accedere a tale esito nel giudizio di legittimità: c'è da chiedersi perché la Cassazione non si sia limitata a rigettare il ricorso del Drassich utilizzando tale *modus discessus*) ed allora è probabile che la saga Drassich sia ben lungi dal terminare ed una nuova pronuncia della Corte E.d.u. sia alle porte.

Appunto, la storia si ripete sempre due volte...